


OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Aprile 2026

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di aprile 2026.

Accordi di ristrutturazione e reclamo: legittimazione "eccezionale" del creditore pubblico in caso di vizio del contraddittorio



Corte di Cassazione, sentenza del 15 marzo 2026, Pres. Dott. Massimo Ferro

La sentenza in esame affronta un nodo centrale della disciplina degli accordi di ristrutturazione: il rapporto tra struttura camerale del giudizio di omologazione, limiti soggettivi del reclamo e tutela del contraddittorio del creditore pubblico inciso dal cram down fiscale.

La vicenda processuale concerne una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione accompagnata da proposta di transazione fiscale e contributiva, formulata dalla debitrice ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII. Il piano prevedeva l'affitto dell'azienda, una proposta irrevocabile di acquisto da parte dell'affittuaria condizionata all'omologa e la vendita di un immobile sociale, destinando il ricavato al soddisfacimento del passivo.

Tuttavia, decorso il termine di novanta giorni, nessun creditore aveva formalizzato adesione, mentre l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato il rigetto della proposta.

Nonostante ciò, la debitrice aveva ugualmente depositato il ricorso per omologazione e solo nel corso del procedimento aveva raggiunto un accordo con un creditore privato, poi assunto dal Tribunale quale base per l'omologazione e per l'estensione forzosa degli effetti al Fisco e agli enti previdenziali.

La Corte d'Appello di Milano, investita del reclamo ex art. 51 CCII proposto dall'Agenzia delle Entrate, aveva revocato l'omologazione, rilevando che, al momento del deposito del ricorso e della sua iscrizione nel registro delle imprese, nessun accordo risultava essere stato perfezionato; l'unico accordo successivamente raggiunto non risultava inoltre iscritto nel registro delle imprese, né comunicato ai creditori, così precludendo loro la possibilità di conoscere il contenuto effettivo dell'operazione e di proporre opposizione ai sensi dell'art. 48, comma 4, CCII.

La Cassazione, chiamata a decidere sull'ammissibilità del reclamo nonostante la mancata opposizione del creditore pubblico nel giudizio di primo grado, conferma l'impostazione della Corte territoriale e rigetta il ricorso della debitrice.

La pronuncia muove da un principio tradizionale: nei procedimenti di opposizione, la legittimazione all'impugnazione spetta, di regola, solo a chi abbia assunto la qualità di parte nel grado precedente. Tale regola, già consolidata nella giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo, viene qui trasposta nel Codice della crisi.

Anche nel giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, dunque, il reclamo compete normalmente soltanto al debitore e ai creditori che abbiano partecipato al procedimento come parti formali.

In tal senso, la qualità di parte non deriva dalla mera titolarità di una posizione sostanziale incisa dalla decisione, ma dalla concreta partecipazione al procedimento nelle forme previste dalla legge.

L'interesse della decisione in commento risiede, tuttavia, nella precisazione del limite del suesposto principio; la Cassazione osserva che esso non può essere applicato rigidamente quando proprio un vizio del procedimento abbia impedito al creditore di assumere la qualità di parte mediante opposizione. In questa ipotesi, la mancata partecipazione non è espressione di inerzia processuale del creditore, ma l'effetto di una lesione del contraddittorio.

Ne consegue che al creditore dissenziente - e, nel caso di specie, all'Agenzia delle Entrate quale destinataria del c.d. *cram down* fiscale - deve essere riconosciuta una legittimazione eccezionale al reclamo, limitata però alla deduzione del vizio procedurale impeditivo della partecipazione al giudizio di omologazione.

La Corte precisa così che il reclamo non vale, in tali casi, quale rimedio generalizzato contro l'omologazione, ma come strumento funzionale a denunciare l'anomalia processuale che ha impedito l'esercizio del diritto di opposizione.

La ratio della pronuncia è chiara: il regime pubblicitario previsto dal CCII non ha valore meramente formale, bensì assolve una funzione essenziale di garanzia.

L'iscrizione della domanda e dell'accordo nel registro delle imprese, così come la comunicazione ai creditori nei casi previsti, sono

gli strumenti attraverso cui i soggetti non aderenti vengono posti in condizione di conoscere il contenuto dell'accordo e di decidere se opporvisi.

Se l'accordo posto a fondamento dell'omologazione non è stato pubblicato, o comunque non è stato reso conoscibile, non può poi opporsi al creditore pubblico la mancata proposizione dell'opposizione oltre i termini di impugnazione, giacché viene a mancare il presupposto minimo per un esercizio consapevole del diritto di difesa.

La Cassazione richiama, inoltre, l'evoluzione normativa successiva, che ha rafforzato gli obblighi informativi nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, prevedendo uno specifico avviso via PEC dell'avvenuta iscrizione della domanda di omologazione.

Pur non applicabile *ratione temporis* al caso in esame, tale disciplina conferma la centralità dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte del creditore pubblico.

Il principio affermato può essere così sintetizzato: negli accordi di ristrutturazione, la legittimazione al reclamo spetta di regola solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti nel giudizio di omologazione; tuttavia, il creditore che deduca un vizio procedurale impeditivo della propria partecipazione è legittimato a proporre reclamo al solo fine di far valere tale vizio.

Sul piano pratico, la decisione offre un'indicazione chiara: negli accordi di ristrutturazione con *cram down* fiscale o previdenziale, la preesistenza dell'accordo, la sua pubblicazione e la sua effettiva conoscibilità da parte dei creditori non aderenti sono condizioni essenziali di tenuta dell'operazione.

La mancata opposizione del creditore pubblico non sana il vizio, quando essa dipenda proprio dalla mancata conoscenza dell'accordo.

* * *

Liquidazione giudiziale e contratti di appalto: rinuncia al termine di 60 giorni per subentrare nel contratto



Trib. Lucca – Sez. civile – Ufficio crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 19 marzo 2026, Est. Simoni

Con decreto del 14 marzo 2026, il Tribunale di Lucca ha stabilito che il Curatore può comunicare ai committenti di un contratto di appalto la sua intenzione di non subentrarvi anche prima del decorso del termine di 60 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, di rinunciare a tale termine, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e in assenza di detto organo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, comma 4, CCII.

Nel caso di specie, con apposita istanza, il Curatore chiedeva di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 186 CCII a *“sciogliersi da tutti i contratti di appalto pendenti [...] e a compiere le attività funzionali al “perfezionamento di detti scioglimenti”*”.

A riguardo, il Tribunale richiamando l’art. 186, comma 2 CCII, secondo cui nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’appaltatore opera lo scioglimento

automatico del contratto, se *“la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto”* (c.d. intuito personae), ravvisa come la qualità soggettiva dell’appaltatore avesse effettivamente rappresentato *“il motivo per il quale i vari committenti hanno contratto con la Società in liquidazione giudiziale”*, sicché i contratti stipulati rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 186, comma 2, CCII (nello specifico si trattava di contratti stipulati prevalentemente con condomini e aventi ad oggetto opere edili).

In tale ipotesi, il committente può consentire comunque la prosecuzione del contratto. Considerato che il caso in esame rientrava nella ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2, CCII, a fronte di tale scioglimento automatico, il Curatore, nel termine di 60 giorni, aveva la facoltà di comunicare la propria volontà di subentrare al contratto.

A riguardo, osserva il Tribunale, sebbene ciò non sia esplicitamente previsto dalla norma, il Curatore può rinunciare al suddetto termine di 60 giorni e rendere nota al committente la sua intenzione di non subentrare nel contratto. Il Tribunale rileva come la *ratio* di tale norma, possa individuarsi nella necessità di consentire *“a entrambe le parti di definire celermente e senza incertezze il rapporto contrattuale”*.

Il Tribunale di Lucca precisa che, mentre, in via generale, la decisione del Curatore di non subentrare nel contratto non necessita di autorizzazione, per la rinuncia al predetto termine si ritiene necessaria l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 140, comma 4, CCII.

Il Tribunale ha autorizzato, quindi, il Curatore a rinunciare al termine di sessanta giorni per comunicare ai committenti la volontà di subentrare nei contratti di appalto.

Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale: i limiti del *cram down* in presenza di accordi “meramente simbolici”



Cassazione Civile Ord. Sez. 1 n. 4365 del 26 febbraio 2026

Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiarendo – in continuità con la più recente giurisprudenza di legittimità – i confini applicativi del *cram down* fiscale, con riferimento ai piani a contenuto meramente liquidatorio.

La vicenda riguarda una società già posta in liquidazione volontaria, caratterizzata da un passivo quasi integralmente di natura tributaria (oltre 7,2 milioni di euro) e da un attivo estremamente esiguo.

La proposta di accordo ex artt. 57 e 63 CCII prevedeva:

- il pagamento integrale del debito previdenziale tramite definizione agevolata;
- il pagamento del 2,9% del credito erariale, anche grazie a finanza esterna;
- il soddisfacimento del 10% di due soli creditori chirografari, per importi complessivamente irrilevanti (circa € 400,00 complessivi), pari allo 0,05% dell’esposizione debitoria totale.

Rifiutata la proposta dall’Agenzia delle Entrate, la società depositava un ricorso per l’omologazione

di accordi di ristrutturazione ex art. 57 e 63, CCII. Gli accordi, con la relativa documentazione, venivano iscritti al registro delle imprese e resi visibili ai terzi a partire dal 7/11/2023.

Avverso la domanda di omologazione proponeva tempestiva opposizione l’Agenzia delle entrate deducendo: “[...] 1) inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, c.c.i.i., per impraticabilità del «*cram down*» con soli creditori minimi; 2) esiguità dell’offerta, per inidoneità del piano ad offrire una soddisfazione concretamente apprezzabile del creditore Agenzia delle entrate, a cui veniva riconosciuto appena il 2,9% dell’importo consolidato; 3) errata ricostruzione da parte dell’attestatore dello scenario liquidatorio; 4) configurabilità di profili di responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 2394 c.c.; 5) asserita incapienza patrimoniale del sig. Rossetto (liquidatore); 6) applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000; 7) assenza di garanzie con riguardo all’apporto di finanza esterna [...]”. Il tribunale di Milano disponeva l’omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Contro la sentenza di omologa proponeva reclamo l’Agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi:

- inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 63, comma 2-bis, CCII, per impraticabilità del *cram down* con soli creditori minimi;
- esiguità dell’offerta, per inidoneità del piano a offrire una soddisfazione concretamente apprezzabile del creditore Agenzia delle Entrate, a cui veniva riconosciuto appena il 2,9% dell’importo consolidato.

La Corte d’Appello di Milano, rovesciando la decisione di primo grado, accoglieva il reclamo dell’Agenzia delle entrate, annullando il provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un rilievo sostanziale: l’accordo concluso con i creditori

chirografari – rappresentanti appena lo 0,05% dell'esposizione debitoria complessiva – era irrisorio e strumentale, e aveva il solo scopo di attivare il meccanismo del *cram down* nei confronti dell'Erario.

Secondo la Corte milanese, l'imposizione coattiva della volontà del debitore al creditore pubblico è legittima solo se si colloca all'interno di un autentico scenario di concorsualità: non già di mera definizione falciata del debito fiscale, ma di una ristrutturazione complessiva che coinvolga effettivamente il ceto creditorio. In assenza di tale presupposto sostanziale, l'istituto si trasforma in una «*transazione fiscale forzosa*», deviando dalla sua causa tipica.

In altre parole, quando l'accordo con i creditori diversi dall'Erario ha un rilievo del tutto marginale e sostanzialmente solo simbolico, l'operazione finisce per snaturare la causa tipica dell'istituto, risolvendosi in una mera falcidia del debito erariale.

Il giudice di secondo grado aveva altresì rilevato che, nella fase di liquidazione volontaria, la società aveva già saldato tutti gli altri debiti (compreso quello previdenziale, mediante rottamazione), lasciando intenzionalmente insoddisfatti solo l'Erario e i due creditori chirografari minimi, verosimilmente per costruire artificialmente i presupposti dell'accordo.

Avverso la decisione della Corte d'Appello, la società proponeva ricorso per Cassazione. In questo quadro si inserisce l'ordinanza della Suprema Corte, secondo la quale la deviazione dalla causa tipica dell'istituto è, di per sé, ostativa all'accesso al *cram down*, a prescindere dalla comparazione di convenienza con l'alternativa liquidatoria. Tale conclusione discende, infatti, da una valutazione complessiva di tutti gli elementi costitutivi della proposta transattiva.

La Corte richiama espressamente la sentenza della Cassazione, Sez. I, n. 32954 del 17 dicembre 2024, che aveva già affrontato la questione concernente gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale rivolti esclusivamente al creditore erariale, confermando la sindacabilità nel merito da parte del giudice concorsuale.

L'accertamento dell'intento abusivo del debitore – ossia della volontà di piegare lo strumento concorsuale a finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l'ordinamento lo ha predisposto – è dunque rimesso istituzionalmente al giudice di merito.

In conclusione, l'ordinanza in esame conferma un orientamento ormai consolidato:

la transazione fiscale, anche nella versione "*forzosa*", non può prescindere da un effettivo coinvolgimento del ceto creditorio e da una ristrutturazione non meramente apparente.

* * *

Opposizione allo stato passivo e finanziamenti "a impresa decotta": concessione abusiva del credito, nullità del finanziamento e soluti retentio



Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134

Un istituto di credito chiedeva l'ammissione al passivo dell'importo di cui a due finanziamenti chirografari, concessi nel 2020 alla società, poi

dichiarata fallita, nell'ambito delle misure di sostegno per ripristino liquidità e in parte assistite da garanzia pubblica. In sede di verifica dei crediti il curatore ne proponeva l'esclusione sul presupposto, tra l'altro, che *"il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo"*, posto che con la somma erogata con il secondo finanziamento era stato ripianato un debito (per scoperto di conto corrente) verso la banca erogante e che risultava applicabile la fattispecie di soluti retentio di cui all'art. 2035, c.c.

Il giudice delegato disponeva l'esclusione del credito richiesto, come da proposta del curatore. La banca impugnava il decreto di esclusione, ma il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione allo stato passivo, evidenziando come **parte delle erogazioni**, assistite da garanzia pubblica, sarebbe stata utilizzata per **ripristinare/ristrutturare un pregresso credito chirografario** della banca, sostituendolo con un credito **garantito**. La banca proponeva ricorso per cassazione.

In primo luogo, la questione esaminata concerne (i) la configurabilità della **nullità** dei contratti di finanziamento (art. 1418 c.c.) stipulati in violazione dell'art. 217 LF, in particolare l'aggravamento del dissesto e il ritardo nell'emersione dell'insolvenza, quale ipotesi di c.d. *reato-contratto*, (ii) la conseguente **irripetibilità** delle somme erogate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2035 c.c., in quanto trattavasi di prestazione **contraria al buon costume economico**, che si era tradotta nella esclusione del credito della banca in sede di verifica dei crediti.

Più precisamente, nel caso di specie, dalla verifica del passivo era emerso come al momento della erogazione dei finanziamenti nel 2020 (ultimo bilancio disponibile era quello del 2018), la società avesse già una esposizione debitoria verso l'erario e gli enti previdenziali di cui in parte di natura privilegiata e che, come noto, una tale

composizione del passivo concerneva uno degli indicatori (tipici) di insolvenza di cui non avrebbe potuto non avvedersi la banca in sede di istruttoria finalizzata alla erogazione dei finanziamenti.

Tra l'altro, secondo il Tribunale non sarebbe stato rispettato il **requisito richiesto** di condizione di accesso alla garanzia pubblica (rapporto **debito/patrimonio netto**).

Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale concludeva come la banca avesse violato le regole sul merito creditizio e avrebbe **concorso all'aggravamento** del dissesto almeno dell'importo del finanziamento, oltre a far ritardare l'emersione dello stato di insolvenza della società.

In questo quadro, l'istituto di credito proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale con i seguenti motivi:

- 1) **violazione** degli artt. 217 e 218 LF, 1418 e 2035 c.c., nella parte in cui il tribunale, "[...] senza svolgere alcun accertamento in ordine allo scopo predatorio del finanziatore, che inducendo l'aggravamento del dissesto del cliente, finisca per impadronirsi della sua attività tramite finanziamenti dissimulati [...], avrebbe ritenuto i contratti nulli e le erogazioni concesse alla società poi fallita non ripetibili, posto che la violazione delle regole sulla "sana e prudente gestione" non comporterebbero la nullità dei contratti e che il finanziamento, "di per sé", non aggraverebbe il dissesto, che dipenderebbe da condotte successive del debitore;
- 2) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la sussistenza degli **elementi costitutivi dell'abusiva concessione del credito, posto che non sarebbe stata accertata** la prosecuzione dell'attività con operazioni **non conservative**; il **nesso causale** tra finanziamento e

prosecuzione/ritardo del fallimento; l'**aggravamento** del dissesto (peraltro, non sarebbe stato ostativo il ripianamento della esposizione debitoria, se del caso configurando altre fattispecie di tutela previste dall'ordinamento);

- 3) la banca deduce vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente circa gli elementi fattuali dell'abusiva concessione del credito e degli elementi da accertare per la relativa qualificazione (dolo/colpa, danno-evento, danno-conseguenza, causalità).

La Corte di Cassazione tratta i motivi congiuntamente e li rigetta, come di seguito brevemente esposto.

Partendo dal presupposto che non ogni atto pregiudizievole ai creditori è illecito e nullo – ma che possono ricorrere altri rimedi, quali la dichiarazione di **inefficacia** –, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., quando è stato stipulato **anche** in violazione di una **norma imperativa**, "come quella penale". A ciò va ad aggiungersi la irripetibilità a norma dell'art. 2035, c.c., se la prestazione è contraria al buon costume.

In questa prospettiva, la Cassazione ribadisce (anche nel solco di precedenti giurisprudenziali in materia) che è contraria al buon costume – e quindi irripetibile – l'erogazione di somme a un'impresa **già in decozione**, quando ciò consenta di **ritardare** la dichiarazione di fallimento e **incrementare** l'esposizione debitoria, poiché si tratta di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza del mercato.

* * *

L'operatività automatica dell'art. 18, comma 4 CCII



Tribunale di Milano, ordinanza del 21 marzo 2026, Dott.ssa Laura De Simone

Con ordinanza del 21 marzo 2026, il Tribunale di Milano è intervenuto nell'ambito di una composizione negoziata della crisi, a seguito di un ricorso con cui la società ricorrente ha chiesto l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 18 CCII.

In particolare, tra le richieste formulate vi è:

- i. l'inibitoria dell'apertura della liquidazione giudiziale, con riferimento ad un'istanza già pendente e depositata da un creditore;
- ii. l'inibitoria dell'apertura della liquidazione giudiziale con riferimento ad eventuali ulteriori istanze che sarebbero potute intervenire nel corso della procedura;
- iii. l'adozione di una misura cautelare specifica volta a impedire ad un creditore l'avvio di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio sociale, tenuto conto che, alla data del deposito del ricorso, la società ricorrente aveva già usufruito di n. 240 giorni di misure protettive *erga omnes*.

Con riferimento alle richieste sub (i) e (ii) il Tribunale, dopo avere dato atto dello stato avanzato della composizione negoziata, del parere reso dall'Esperto e della pendenza dei termini del percorso di risanamento, affronta in modo diretto la questione dell'inibitoria della liquidazione giudiziale, chiarendo che tale effetto

non necessita di una specifica pronuncia giudiziale.

Il Giudice osserva infatti che *"trattasi di effetto che discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 18, comma 4, CCII, in forza della quale, dalla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, comma 1, e sino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; **effetto che opera ex lege e non richiede, pertanto, alcuna specifica conferma da parte dell'autorità giudiziaria**"* (enfasi a cura dello scrivente).

Sul punto, il provvedimento assume rilievo perché esplicita in modo netto un dato che spesso, nella prassi, viene comunque fatto oggetto di specifiche istanze e di richieste di provvedimenti *ad hoc*, stante le iniziative che spesso vengono adottate dai creditori: al contrario, la sospensione della possibilità di apertura della liquidazione giudiziale non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma rappresenta una misura protettiva tipica della composizione negoziata e la cui durata si estende dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza ex art. 18 comma 1 CCII e fino alla conclusione della composizione negoziata, pertanto ben oltre i 240 giorni e fino a un massimo teorico di 360 giorni.

Ciò a patto che le misure protettive "ordinarie" non siano state revocate dall'autorità giudiziaria, mentre non osta all'operatività dell'art. 18 comma 4 CCII la circostanza che le stesse siano giunte a scadenza.

La domanda di parte volta a ottenere la pronuncia di inibitoria viene, pertanto, ricondotta dal Tribunale nel suo alveo, chiarendo che l'effetto impeditivo richiesto è già integralmente prodotto dall'ordinamento sino alla conclusione

dell'incarico dell'Esperto. Assume, poi, particolare rilievo il coordinamento tra l'art. 18 comma 4, l'art. 40 comma 10 e l'art. 41, CCII.

Da un lato, ove siano state chieste e ottenute le misure protettive nell'ambito di una CNC, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della composizione negoziata.

Dal momento che il divieto ex art. 18 comma 4 CCII riguarda la pronuncia, il procedimento potrà rimanere pendente ma non sfociare nell'apertura della procedura.

Dall'altro, può accadere che il Tribunale fissi la prima udienza ex art. 41 CCII durante la composizione negoziata.

Detta udienza è, in via ordinaria, il termine decadenziale entro cui il debitore dovrebbe proporre una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi nel procedimento già pendente; tuttavia, l'ultimo periodo dell'art. 40, comma 10, CCII deroga a questa regola quando lo strumento è proposto all'esito della CNC, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Esperto.

Vale a dire che, in pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'imprenditore che esca da un percorso di risanamento quale la composizione negoziata ha comunque diritto a presentare il ricorso ex art. 40 CCII entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'Esperto ex art. 17, comma 8 CCII.

Tale impostazione risulta, peraltro, coerente con la *ratio* dello strumento ex artt. 12 ss. CCII, nonché con la *ratio* dell'intero Codice Della Crisi d'Impresa, dal momento che lo stesso intende prediligere soluzioni negoziali e/o di superamento dello stato di crisi o insolvenza

reversibile in generale, piuttosto che rimuovere dal mercato realtà che, potenzialmente, potrebbero restituire ancora un'utilità all'economia.

Quanto all'ulteriore richiesta in via cautelare indicata sub **(iii)** il Tribunale, esaminata in concreto la domanda formulata dalla Società, volta a impedire iniziative esecutive o cautelari sul proprio patrimonio, ha evidenziato come tale misura risponda a una distinta esigenza di tutela, connessa alla necessità di preservare l'esito delle trattative in corso in una fase avanzata della composizione negoziata.

La concessione di tale misura, limitata nel tempo e soggettivamente determinata, viene giustificata

alla luce delle circostanze del caso concreto e del contenuto del parere dell'esperto.

Il provvedimento assume rilievo soprattutto per la chiarezza con cui il Tribunale di Milano afferma che l'art. 18, comma 4, CCII produce un effetto inibitorio automatico rispetto a qualsiasi istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta in pendenza della composizione negoziata.

Tale effetto – ha precisato il Giudice – non è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, né richiede una pronuncia *ad hoc*: esso è già integralmente prodotto dall'ordinamento per il solo fatto della pendenza del percorso di risanamento.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio Insolvenza





OSSERVATORIO
INSOLVENZA
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it